Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 27 settembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-594
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 900 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganši le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 936.

Istituzione di un ruolo transitorio degli insegnanti di educazione fisica negli istituti e nelle scuole di istruzione media.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490;
Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Visto il regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2220;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituito, con effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1946-47, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione un ruolo transitorio degli insegnanti di educazione fisica negli istituti e nelle scuole d'istruzione media di ogni ordine e grado nel quale sono iscritti gli insegnanti appartenenti al ruolo della ex gioventù italiana del littorio (g.i.l.) che siano provvisti del titolo di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica richiesto dagli ordinamenti in vigore all'atto della prima assunzione in servizio di ruolo.

Art. 2.

L'inquadramento nel ruolo transitorio, di cui al precedente articolo, sarà effettuato in base all'anzianità di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della ex gioventù italiana del littorio e con collocamento nel grado relativo a detta anzianità, secondo quanto previsto dall'annessa tabella di gruppo *A*, ruolo *B*.

A parità di anzianità di servizio di ruolo, l'iscrizione nel ruolo viene disposta tenendo conto del voto riportato nell'esame di diploma.

A parità di voto precede il più anziano di età.

L'assunzione nel predetto ruolo transitorio è disposta a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1946-47 e diviene definitiva dopo un anno di prova favorevole.

Art. 3

Sono collocati nel ruolo transitorio, con precedenza rispetto ai provenienti dalle Accademie di Roma e Orvieto e con anzianità dal 1° settembre 1929, coloro ai quali è stata attribuita nel ruolo della ex gil una anzianità posteriore a tale data, sia che si trovino in possesso del diploma di abilitazione rilasciato dagli Istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Napoli e Torino, sia che abbiano conseguito il titolo di abilitazione presso la Scuola superiore di educazione fisica già annessa all'Università di Bologna, purchè integrato presso l'Accademia di educazione fisica di Roma. Tale inquadramento ha luogo soltanto per quegli insegnanti che dal 1° settembre 1929 fino al giorno della nomina in ruolo per effetto di concorso abbiano ottenuto ininterrottamente di anno in anno la conferma dell'incarico o della supplenza.

Per l'iscrizione nel ruolo transitorio si tiene conto sia dell'ordine in cui i concorsi si sono svolti, sia della classifica in essi conseguita dai vincitori.

Art. 4.

Nessun assegno personale viene attribuito a coloro i quali, per effetto del passaggio nel ruolo transitorio, abbiano un trattamento economico meno favorevole di quello che godevano nel ruolo della ex gil.

Art. 5.

Il successivo svolgimento di carriera degli insegnanti iscritti nel ruolo transitorio ha luogo secondo la progressione stabilita dalla annessa tabella.

Art. 6.

L'obbligo d'orario degli insegnanti di educazione fisica è di 20 ore settimanali.

Presso una determinata scuola od istituto potrà istituirsi il posto di ruolo quando l'insegnamento dell'educazione fisica comporti l'orario settimanale di cui al precedente comma. Sarà ugualmente istituito il posto di ruolo nelle scuole o istituti aventi un minor numero di ore di lezione, qualora sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti della stessa sede. In tal caso il posto sarà istituito presso la scuola o l'istituto avente l'orario più elevato.

Art. 7.

Agli insegnanti di educazione fisica si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni sullo stato giuridico dei professori delle scuole e degli istituti d'istruzione media.

Art. 8.

Per il collocamento a riposo degli insegnanti di educazione fisica si applicano le norme in vigore per gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione media.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 123. — FRASCA

Tabella relativa allo svolgimento di carriera degli insegnanti di educazione fisica, gruppo A, ruolo B

Qualifica e periodo di servizio	Grado	Aumenti periodici di stipendio
Straordinari	11°	biennali
Ordinari (dopo 3 anni di servizio)	10°	triennali
Dopo 5 anni di ordinariato. .	9°	quadriennali
Dopo 10 anni di ordinariato. .	8°	quadriennali

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 luglio 1947, n. 937.

Modificazioni alle norme concernenti la nomina dei provveditori regionali alle Opere pubbliche, stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, è sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo dal seguente:

« I provveditori sono nominati con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri, tra i funzionari in attività di servizio di grado non inferiore al 5° appartenenti ai ruoli della Amministrazione dei lavori pubblici.

Possono anche essere nominati provveditori, con le modalità di cui al precedente comma, i funzionari di grado non inferiore al 5° di altre Amministrazioni dello Stato, comandati a prestar servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici, i quali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, avevano le funzioni di provveditore regionale a norma del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16.

Durante l'incarico è attribuito ai provveditori il trattamento economico del grado 4° della classificazione del personale dipendente dallo Stato.

I funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici, nominati provveditori durante l'incarico sono collocati fuori ruolo.

I provveditori regionali alle Opere pubbliche fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 124. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 agosto 1947, n. 938.

Autorizzazione della spesa di due miliardi di lire per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica compreso il ripristino di quelle danneggiate o distrutte per eventi bellici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di due miliardi di lire di cui:

a) L. 800.000.000 per riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici;

b) L. 1.200.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico forestale di bacini montani.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle somme di cui all'art. 1 a seconda delle necessità.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 130. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° settembre 1947, n. 939.

Sospensione dell'istituzione di una tassa di bollo sulle consumazioni voluttuarie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 589, concernente la istituzione di una tassa di bollo sulle consumazioni a carattere voluttuario;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'interno e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' sospesa fino al 30 novembre 1947 l'applicazione del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 589, concernente l'istituzione di una tassa di bollo sulle consumazioni voluttuarie.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — DEL VECCHIO — SCELBA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 131. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1947, n. 940.

Maggiorazione dei sussidi in dipendenza dei terremoti dal 1908 al 1936.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, ed il regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertiti nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906;

Visto il regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, convertito nella legge 4 gennaio 1934, n. 51;

Vista la legge 4 aprile 1935, n. 454;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2433, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1539;

Viste le leggi 21 giugno 1940, n. 853, 1° agosto 1941, n. 932 e 8 agosto 1942, n. 1076;

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, convertito nella legge 19 gennaio 1942, n. 9;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ferme restando le norme per la determinazione e la concessione dei sussidi a favore dei sinistrati dai terremoti del 1908 fino a quello del 1936, incluso, in base

alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, e nel regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertiti nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906; nel regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, convertito nella legge 4 gennaio 1934, n. 51; nella legge 4 aprile 1935, n. 454 e nel regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2433, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1539, e salvo quanto è disposto nei successivi articoli, la misura dei sussidi stessi ancora da concedere è maggiorata di 15 volte.

Art. 2.

La maggiorazione di cui al precedente art. 1 si applica anche ai sussidi già concessi per lavori che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto siano ancora da eseguire purchè la notifica della concessione sia posteriore al 1° gennaio 1940, ovvero, nel caso di notifica anteriore a tale data, purchè i termini per la ultimazione dei lavori siano stati prorogati.

Per i lavori parzialmente eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la maggiorazione si applica soltanto alla quota di sussidio non ancora utilizzata a tale data.

Art. 3.

Per ottenere i benefici previsti dai precedenti articoli gli interessati, nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono presentare ai competenti uffici del Genio civile domanda corredata da un nuovo preventivo di spesa, in sostituzione dei progetti già prodotti nei termini di legge.

I nuovi preventivi, col visto di approvazione sono inviati dagli uffici del Genio civile al Ministero dei lavori pubblici.

Il sussidio maggiorato per gli edifici distrutti è ridotto all'importo del nuovo preventivo, qualora questo risulti di ammontare inferiore al sussidio stesso.

Art. 4.

Della concessione e della maggiorazione del sussidio il Ministero dei lavori pubblici dà comunicazione agli interessati a mezzo degli uffici del Genio civile.

I lavori devono essere iniziati entro il termine di sei mesi dalla data della suddetta comunicazione ed ultimati entro diciotto mesi se trattisi di riparazione, ed entro ventiquattro mesi, se trattisi di ricostruzione, salvo proroga, che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli uffici del Genio civile, per un periodo non superiore a quello originariamente accordato.

Se nei termini di cui al precedente comma i lavori non vengano rispettivamente iniziati od ultimati la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziati i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione in base a stati di avanzamento nella misura del 75 % della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a L. 10.000, e i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato. Gli acconti nel loro complesso non possono superare il 75 % del sussidio.

Il residuo a saldo è pagato dopo il collaudo sempre-chè i lavori siano stati ultimati nel termine fissato e ne sia stata data comunicazione entro venti giorni dall'avvenuta ultimazione all'ufficio del Genio civile a mezzo cartolina postale raccomandata. In mancanza di tempestiva comunicazione si presume, salvo prova in contrario, che l'ultimazione sia avvenuta oltre il termine, ed il beneficiario incorrerà pertanto, nella perdita del sussidio per la parte non erogata.

Art. 5.

Salvo il caso di forza maggiore la costruzione non può essere eseguita su area diversa da quella già prescelta.

Art. 6.

Per l'applicazione delle precedenti disposizioni è autorizzata la spesa di L. 600.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nella seguente misura:

Esercizio 1947-1948 . . .	L.	150.000.000
Esercizio 1948-1949 . . .	»	150.000.000
Esercizio 1949-1950 . . .	»	150.000.000
Esercizio 1950-1951 . . .	»	150.000.000

Art. 7.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate in bilancio le variazioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Tupini — Scelba — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 129. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 settembre 1947, n. 941.

Istituzione del Commissariato per il turismo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 163;

Visto il decreto luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 407;

Visto il decreto luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

E' istituito il Commissariato per il turismo alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Commissariato per il turismo è retto da un commissario nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Negli stessi modi può essere nominato un vice commissario che coadiuva il commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 2.

Il Commissariato per il turismo è organo centrale di governo in materia di turismo. Esso in particolare:

1) propone gli opportuni provvedimenti per la organizzazione delle attività turistiche, anche in rapporto al turismo di carattere popolare;

2) promuove e cura l'applicazione dei provvedimenti diretti a favorire la ricostruzione ed il miglioramento degli alberghi e dell'attrezzatura turistica in genere, e a potenziare le risorse nazionali;

3) cura il coordinamento tra le Amministrazioni dello Stato per ciò che riguarda la materia del turismo;

4) indirizza e coordina le attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni nazionali e locali del turismo, nonchè degli enti, istituti ed associazioni interessati al turismo, limitatamente per questi ultimi a tale settore;

5) vigila, per la tutela del turista, sulle industrie alberghiere e sugli altri stabilimenti ed impianti aventi diretta attinenza con il movimento dei forestieri, sulle agenzie di viaggio e turismo, per quanto riguarda la loro attività nel campo turistico;

6) partecipa a conferenze e riunioni internazionali di interesse turistico e di carattere ufficiale.

Le attribuzioni in materia di turismo attualmente demandate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono esercitate dal Commissariato per il turismo.

Art. 3.

Il Commissario per il turismo è assistito dal Consiglio centrale del turismo di cui egli è presidente, e di cui fanno parte i seguenti membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Ministero dell'interno;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante del Ministero dei trasporti;
un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
un rappresentante del Touring Club Italiano;
un rappresentante dell'Automobil Club d'Italia;
un rappresentante dell'Associazione italiana albergatori;
un rappresentante della Compagnia italiana turismo;
un rappresentante delle Camere di commercio, designato dal Ministero dell'industria e commercio;
un rappresentante del personale alberghiero, designato dai rappresentanti di categoria;
un rappresentante della Confederazione generale del lavoro;
tre esperti di aziende interessate ai trasporti terrestri, marittimi ed aerei, nonchè esperti in materia di turismo in numero non superiore a tre;
un rappresentante della Associazione nazionale delle agenzie di viaggio, turismo e navigazione;
un rappresentante della Federazione italiana pubblici esercizi;
un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana;
un rappresentante dell'Associazione nazionale delle aziende autonome di soggiorno e di cura;
un rapresentante dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.);
un rappresentante del Club Alpino.

Fanno anche parte del Consiglio centrale del turismo il capo dei servizi turistici del Commissariato del turismo ed il direttore dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche (E.N.I.T.).

Il presidente del Consiglio centrale del turismo ha facoltà di chiamare di volta in volta a far parte di questo i rappresentanti degli enti locali turistici interessati agli affari sottoposti all'esame del Consiglio stesso.

Il Consiglio è convocato dal Commissario per il turismo.

Art. 4.

Il Consiglio esprime, su richiesta del Commissario, il parere sugli affari di competenza del Commissariato del turismo.

Su iniziativa del Consiglio o del Commissario per il turismo, possono essere costituite in seno al Consiglio commissioni di esperti per lo studio di problemi particolari. A far parte di tali commissioni potranno essere chiamati anche altri funzionari dello Stato in relazione alla loro competenza nelle questioni in esame.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un funzionario del Commissariato, di grado non inferiore all'8° del gruppo *A*.

Art. 5.

Con successivo provvedimento di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme per la istituzione dei ruoli organici del Commissariato e per l'inquadramento del personale.

Fino a quando non siano emanate dette norme il Commissariato per il funzionamento dei suoi servizi, si avvale del personale appartenente al soppresso Sottosegretariato stampa, spettacolo e turismo.

Art. 6.

In appositi capitoli del bilancio del Ministero del tesoro, sotto la rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo », saranno stanziati i fondi occorrenti per il funzionamento e lo svolgimento delle attività del Commissariato per il turismo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — PELLA — DEL VECCHIO — CINGOLANI — GONELLA — CORBELLINI — MERLIN — TOGNI — MERZAGORA — CAPPA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 168. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1947, n. 942.

Norme relative all'Alta Corte prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione siciliana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nella prima attuazione dello Statuto della Regione siciliana i membri dell'Alta Corte prevista dall'art. 24 dello Statuto anzidetto, da nominarsi dalle Assemblee legislative dello Stato sono nominati dall'Assemblea Costituente.

Essi restano in carica fino alla nomina dei nuovi membri da parte delle Assemblee legislative che saranno elette a norma della nuova Costituzione.

Art. 2.

Le nomine dei membri dell'Alta Corte sono comunicate rispettivamente dal Presidente dell'Assemblea Costituente e dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana al Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, non oltre dieci giorni dall'ultima comunicazione, convoca i membri effettivi per l'elezione del Presidente e del Procuratore generale dell'Alta Corte, a norma dell'art. 24, comma secondo, dello Statuto della Regione.

L'elezione del Presidente e del Procuratore generale ha luogo con l'intervento di tutti i membri effettivi ed a maggioranza assoluta di voti. La riunione è presieduta dal membro più anziano di età; ha le funzioni di segretario il membro più giovane.

I risultati dell'elezione con il relativo processo verbale sono comunicati al Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, constatata la regolarità delle operazioni, dichiara con suo decreto costituita l'Alta Corte.

Copia del decreto è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente regionale, che ne dispongono la pubblicazione rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione.

Art. 3.

L'impugnazione delle leggi previste nella lettera *a*) dell'art. 25 dello Statuto della Regione si propone con atto da comunicare al Presidente regionale nel termine stabilito dall'art. 28 dello Statuto anzidetto.

L'impugnazione delle leggi e dei regolamenti previsti nella lettera *b*) dell'art. 25 dello Statuto della Regione si propone con atto da comunicare, entro il termine stabilito dall'art. 30 dello Statuto medesimo, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Qualora l'impugnazione sia proposta dal Commissario dello Stato, l'atto deve essere comunicato, entro lo stesso termine, anche al Presidente regionale.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini indicati nei comma precedenti, l'atto di impugnazione deve essere depositato, sotto pena di improcedibilità, nella cancelleria dell'Alta Corte insieme alla prova delle avvenute comunicazioni e alla copia del provvedimento impugnato.

Possono essere presentate dalle parti memorie illustrative.

Art. 4.

Avvenuto il deposito prescritto dall'art. 3, terzo comma, il Presidente dell'Alta Corte fissa l'udienza non oltre venti giorni dall'eseguito deposito e nomina il relatore. Dell'udienza è dato avviso dalla cancelleria alle parti almeno cinque giorni prima, anche telegraficamente.

All'udienza qualora il Commissario dello Stato e il Presidente regionale ritengano di intervenire, non hanno bisogno di assistenza di avvocati.

Art. 5.

Appena l'Alta Corte ha deliberato sull'impugnazione, la cancelleria comunica, anche telegraficamente, al Presidente regionale il tenore della deliberazione, all'effetto indicato nell'art. 29, comma secondo, dello Statuto della Regione.

Art. 6.

Le impugnazioni e gli atti dei relativi procedimenti sono esenti da ogni tassa.

Art. 7.

Per ciò che non è previsto dagli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura civile sul ricorso per cassazione.

Art. 8.

L'Alta Corte ha sede in Roma presso la Corte di cassazione. Il servizio di cancelleria è disimpegnato dalla cancelleria della stessa Corte di cassazione.

Art. 9.

Le spese per il funzionamento dell'Alta Corte sono anticipate dallo Stato e gravano per metà sul bilancio dello Stato e per metà su quello della Regione.

Art. 10.

Salvo il diritto dello Stato e della Regione di impugnare rispettivamente le leggi regionali e le leggi ed i regolamenti dello Stato, emanati anteriormente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto che dichiara costituita l'Alta Corte, dalla data di detta pubblicazione decorrono i termini previsti dall'art. 3, terzo comma, e dall'art. 4, primo comma, del presente decreto, nonchè il termine di trenta giorni di cui all'art. 29, comma secondo, dello Statuto della Regione siciliana.

Art. 11.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 12, *foglio n.* 167. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 settembre 1947, n. 943.

Aumento delle tariffe telefoniche interurbane.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2428;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto l'art. 46 (4° comma), delle Convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 189;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le tariffe per le conversazioni telefoniche che si svolgono su linee interurbane sono stabilite, per ogni conversazione di tre minuti primi, nella seguente misura:

sulle linee di lunghezza totale fino a 50 km.	L.	36
oltre 50 km. fino a 100 km.	»	68
» 100 » » » 200 »	»	120
» 200 » » » 400 »	»	152
» 400 » » » 600 »	»	188
» 600 » » » 800 »	»	220
» 800 » » » 1000 »	»	268
» 1000 »	»	304

Art. 2.

Per le conversazioni urgentissime è dovuta, oltre la tassa tripla di quella ordinaria, una sopratassa fissa per unità di L. 200.

Art. 3.

La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici impegnanti linea telefonica urbana è di L. 10 per ogni conversazioni fino a 5 minuti.

Tale tariffa si applica anche agli apparecchi a prepagamento.

Per le conversazioni impegnanti anche linee interurbane la tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni unità interurbana di conversazione.

Art. 4.

La sopratassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici o dagli uffici di accettazione, è stabilita in L. 12.

Su tale sopratassa l'aliquota di L. 3 dovrà essere versata dalla Società all'Azienda per i servizi telefonici che ne acquisirà il relativo importo al proprio bilancio, fermo restando il contributo in ragione del 60 % per la costituzione dello speciale fondo istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

Art. 5.

I collegamenti diretti a centralini interurbani nelle località prive di reti urbane sono soggetti alla tariffa annua di L. 5600.

Art. 6.

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 45 per ogni singola commissione che importi un numero di parole non superiore a 20.

Art. 7.

La trasmissione dei telegrammi per telefono è soggetta, oltre che alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una sopratassa di L. 10 per ogni telegramma di 10 parole e di L. 5 per ogni serie successiva di 10 parole o frazione, a favore del concessionario telefonico.

Art. 8.

Nelle località in cui non essendo istituito apposito ufficio di dettatura dei telegrammi, il servizio di dettatura dei telegrammi in arrivo ed in partenza è assunto dal ricevitore telegrafico, questi ha diritto ad un compenso di L. 8 per ogni telegramma qualunque sia il numero delle parole. Lo stesso compenso spetta alla Amministrazione postale e telegrafica quando detto servizio è disimpegnato dal proprio personale negli uffici principali.

Art. 9.

Alle agenzie di informazioni per la stampa si applicano, per le comunicazioni telefoniche interurbane, le stesse riduzioni previste per la stampa quotidiana politica e sportiva.

Art. 10.

Le frazioni di lira risultanti dall'applicazione delle tariffe telefoniche si arrotondano alla lira superiore.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 1947. Dalla stessa data è abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MERLIN — DEL VECCHIO — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 160. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 luglio 1947, n. 944.

Modificazione delle norme concernenti il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 9 aprile 1931, n. 334;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2299;
Udito il Consiglio dei Ministri.
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La prima parte del 7° comma dell'art. 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è così modificata:
« Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica con l'intervento di almeno un rappresentante governativo e due rappresentanti provinciali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — DEL VECCHIO — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 119. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1947.

Sostituzione del sindacatore della ditta individuale Knycz Lodovico fu Andrea, con sede in Trento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1945, col quale, in applicazione dell'art. 1 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Knycz Lodovico, fu Andrea, con sede in Trento, via S. Pietro 21, e nominato sindacatore il sig. ing. Giovanni Galvan;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto sindacatore che non si trova nella possibilità di assolvere l'incarico conferitogli perchè assente dalla sede della ditta;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sindacatore della ditta individuale Knycz Lodovico fu Andrea, con sede in Trento, il ragioniere Arnaldo Ravanelli, in sostituzione dell'ingegnere Giovanni Galvan.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1947

(4044) *Il Ministro*: DEL VECCHIO

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1947.

Messa in liquidazione della società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1945, col quale, in applicazione del regio dcreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, largo Bardonecchia n. 175;
Considerato che la suindicata azienda dev'essere messa in liquidazione a norma dell'art. 8 dal predetto regio decreto-legge, in quanto la durata della società è scaduta e non è stato possibile ottenere il consenso dei soci per la proroga della durata stessa;
Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La società in nome collettivo Oehme e Baier con sede in Torino, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore l'ing. Ostilio Granatelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1947

(4045) *Il Ministro*: DEL VECCHIO

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1947.

Contrassegni metallici per la circolazione dei veicoli a trazione animale.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 214, 216, 219 del testo unico delle leggi per la finanza locale, approvate con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 marzo 1946, n. 2/1748, col quale viene affidata alla Unione italiana dei ciechi la fornitura dei contrassegni metallici per la riscossione della tassa di corcolazione per i veicoli a trazione animale;

Di concerto con il Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

I contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione per i veicoli a trazione animale, di cui all'articolo 214 del testo unico delle leggi per la finanza locale, approvate con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono costituiti, per l'anno 1947, da una targa di lamierino di alluminio a forma pentagonale avente una base rettilinea di mm. 90, con una smussatura rientrante ai due lati ortogonali a detta base, pure rettilinea, di mm. 35 di lunghezza e, superiormente, due lati rettilinei con inclinazione di 30° ciascuno della lunghezza di mm. 45.

Gli angoli sono smussati ed arrotondati e, al punto di incrocio dei due lati superiori inclinati, si ha un incavo a forma arrotondata.

Sulla targa provvista ai quattro vertici di quattro fori per il passaggio di chiodi, sono impressi, in rilievo, una ruota raggiata, nella parte superiore mediana, in alto, a sinistra, l'anno di validità, ed a destra, non in rilievo, ma punzonato, il numero d'ordine progressivo di matricola del veicolo.

Nel centro è praticata una opportuna foratura per l'applicazione del fermaglio automatico, costruito in ottone e composto di due parti, maschio e femmina, corredati del regolamentare filo di ferro rivestito di canapa.

I detti contrassegni sono del valore di L. 125, di L. 250, di L. 500, di L. 1000, di L. 2000.

Rimane immutata la riduzione del 50 % in favore dei carri e delle macchine agricole che non siano esenti ai sensi dell'art. 220, lettera *g*) del testo unico per la finanza locale.

Art. 2.

La forma, le dimensioni dei caratteri e le altre indicazioni impresse sui contrassegni metallici risultano dai modelli depositati, a cura dell'Unione italiana dei ciechi, alla quale è stata affidata la fornitura dei contrassegni stessi, presso il Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — e presso il Ministero delle finanze — Direzione generale dei servizi per la finanza locale.

Art. 3

Il prezzo di cessione da parte dell'Unione italiana dei ciechi alle Amministrazioni provinciali, per i singoli contrassegni, è fissato in L. 10 (dieci).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1947

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per le finanze
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1947
Bilancio Trasporti, registro n. 5, foglio n. 125.

TABELLE DELLE SIGLE DI INDIVIDUAZIONE DELLE PROVINCIE DELLA REPUBBLICA

Provincia	Sigla	Provincia	Sigla
Agrigento	AG	Milano	MI
Alessandria	AL	Modena	MO
Ancona	AN	Napoli	NA
Aosta	AO	Novara	NO
Apuania	AU	Nuoro	NU
Aquila	AQ	Padova	PD
Arezzo	AR	Palermo	PA
Ascoli Piceno	AP	Parma	PR
Asti	AT	Pavia	PV
Avellino	AV	Perugia	PG
Bari	BA	Pesaro	PS
Belluno	BL	Pescara	PE
Benevento	BN	Pisa	PI
Bergamo	BG	Pistoia	PT
Bologna	BO	Pola	PL
Bolzano	BZ	Potenza	PZ
Brescia	BS	Ragusa	RG
Brindisi	BR	Ravenna	RA
Cagliari	CA	Reggio Calabria	RC
Caltanissetta	CL	Reggio Emilia	RE
Campobasso	CB	Rieti	RI
Caserta	CE	Roma	ROMA
Catania	CT	Rovigo	RO
Catanzaro	CZ	Salerno	SA
Chieti	CH	Sassari	SS
Como	CO	Savona	SV
Cosenza	CS	Siena	SI
Cuneo	CN	Siracusa	SR
Enna	EN	Sondrio	SO
Ferrara	FE	Spezia	SP
Firenze	FI	Taranto	TA
Foggia	FG	Teramo	TE
Forlì	FO	Terni	TR
Frosinone	FR	Torino	TO
Genova	GE	Trapani	TP
Gorizia	GO	Trento	TN
Grosseto	GR	Treviso	TV
Imperia	IM	Trieste	TS
Lecce	LE	Udine	UD
Littoria	LT	Varese	VA
Livorno	LI	Venezia	VE
Lucca	LU	Vercelli	VC
Macerata	MC	Verona	VR
Mantova	MN	Vicenza	VI
Matera	MT	Viterbo	VT
Messina	ME		

Roma, addì 10 giugno 1947

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(4019)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1947.

Passaggio della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Gangi (Palermo) alla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 28 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Gangi (Palermo) non possa utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Gangi (Palermo) è affidata alla Sezione del credito agrario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3902)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Passaggio della gestione delle Casse comunali di credito agrario di Vinchiaturo (Campobasso), Castrovillari (Cosenza) e Grassano (Matera), alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Vinchiaturo (Campobasso), Castrovillari (Cosenza) e Grassano (Matera) non possano utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione delle Casse comunali di credito agrario di Vinchiaturo (Campobasso), Castrovillari (Cosenza) e Grassano (Matera) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli anzidetti enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3903)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Limatola (Benevento), San Marco La Catola (Foggia), Vitulano (Benevento), Rignano Garganico (Foggia), Toritto (Bari) e Frigento (Avellino).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il dott. Gennaro De Gregorio fu Nicola è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Limatola (Benevento).

Il sig. Ernesto Fascia fu G. Battista è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Marco La Catola (Foggia).

Il sig. Angelo Leone di Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Vitulano (Benevento).

Il sig. Antonio De Maio fu Raffaele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rignano Garganico (Foggia).

Il dott. Donato Vitulli fu Vito è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Toritto (Bari).

L'avv. Guido Schettino fu Rocco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Frigento (Avellino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3961)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1947.

Soppressione delle Sezioni speciali di Corte di assise di Aosta e Vercelli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 201;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 giugno 1947, n. 529;

Vista la proposta dei capi della Corte di appello di Torino;

Decreta:

Le Sezioni speciali di Corte di assise di Aosta e Vercelli sono soppresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1947

Il Ministro: GRASSI

(4112)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1947.

Soppressione delle Sezioni speciali di Corte di assise di Avellino e Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 201;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 giugno 1947, n. 529;

Vista la proposta dei capi della Corte di appello di Napoli;

Decreta:

Le Sezioni speciali di Corte di assise di Avellino e Napoli sono soppresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1947

Il Ministro: GRASSI

(4113)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Schio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 23 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 183, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Schio (Vicenza), di un mutuo di L. 926.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4122)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nocera Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 30 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 184, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nocera Umbra (Perugia), di un mutuo di L. 560.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4123)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 14 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 186, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli), di un mutuo di L. 1.440.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4124)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Seravezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 185, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Seravezza (Lucca), di un mutuo di L. 2.070.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disanvanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4125)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

9ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % - 1948

Si notifica che il giorno 15 ottobre 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 9ª estrazione per l'assegnazione dei cinque premi di lire 1.000.000 ciascuno spettante ad ognuna delle tre serie dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, emessi in base al decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di ottobre, alle ore 9, nella sala sopra mantovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 25 settembre 1947

Il direttore generale: CONTI

(4133)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 91.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	459869	Belardini Elisabetta di Pasquale, moglie di Francesco Del Giudice fu Raffaele, dom a Napoli, vincolata	350 —
Id.	403184	Ametis Delfino di Giacomo, dom. a Torino, ipotecata	70 —
Id.	7281	Canonicato primicerale 1 nel Capitolo cattedrale di Venafro (Campobasso)	297,50
Id.	558395	Costa Fortunata Maria di Daniele, moglie di Lertora Antonio fu Giovanni, dom. a San Rufino di Leivi (Genova), vincolata)	66,50
Id.	299801	Confraternita di misericordia di Piombino (Pisa)	35 —
Id.	484318	Bonucci Maria fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Ruschi Marianna fu Giulio ved. Bonucci, dom. in Pisa	2369,50
Id.	598555	Chiesa di San Bernardino alle Ossa, in Milano, pel legato Lualdi	98 —
Id.	537929	Tempio di Nostra Signora presso San Celso, in Milano	24,50

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 10 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2236)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Urbani Mario già esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. 64.

(4134)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente e nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Marsala, con sede in Marsala (Trapani).

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il provvedimento 30 aprile 1941, con il quale i signori ing. Francesco Anca Martinez e dott. Giuseppe Zerilli sono stati rispettivamente nominati presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Marsala (Trapani);

Considerato che i predetti signori Anca Martinez e Zerilli sono scaduti dalla carica per compiuto periodo e che il dott. Zerilli ha manifestato il desiderio di essere esonerato dall'incarico;

Dispone:

Il signor ing. Francesco Anca Martinez è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Marsala, con sede in Marsala (Trapani) ed il signor dott. Salvatore Conticelli di Antonio è nominato vice presidente del Monte stesso, per la durata prevista dalle norme statutarie, e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1947

Il Vice direttore generale della Banca d'Italia
FORMENTINI

(4117)

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esame a diciotto posti di vice segretario (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2935, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, contenente aggiunte al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex-combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunt ee modificazioni, sull'ordinamento dell'Ispettorato del lavoro;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito in legge con legge 8 giugno 1933, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenze per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito in legge con legge 14 maggio 1936, n. 981, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativa all'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia almeno cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, relativo al tratamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Vista la nota n. 86694/12106/R 19-1/1/3/1 del 23 dicembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a bandire un concorso per esami a diciotto posti di vice segretario (11°-*A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a diciotto posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, al quale potranno partecipare coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche.

Al presente concorso possono partecipare anche le donne.

Non sono ammessi coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, senza conseguire l'idoneità. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, non si applica nei confronti degli ex-combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno, entro novanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale del personale - Servizi dell'Ispettorato del lavoro) domanda in carta da bollo da L. 32, dalla quale risultino, in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio ed indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Nella istanza dovrà inoltre essere specificato in quale delle lingue estere di cui all'art. 9 del presente bando, il candidato intenda sostenere la prova; dovrà altresì essere specificato se l'aspirante ha partecipato a precedenti concorsi dell'Ispettorato del lavoro, precisando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo ed il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Gli aspiranti residenti fuori del territorio della Repubblica hanno facoltà di presentare, entro il termine di novanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente, alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo, e del personale civile non di ruolo che presti da almeno due anni servizio ininterrotto e lodevole nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24 legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) titolo di studio:

a) diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche;

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studio superiori.

In sostituzione del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dall'università presso la quale è stato conseguito il titolo originale ovvero una copia del titolo originale, autenticata da un notaio e debitamente legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

8) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o del segretario della Procura della Repubblica, di Roma;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire, a corredo della domanda, soltanto i documenti di cui ai numeri 4), 8), 10) ed 11), del precedente art. 3. Dovranno inoltre presentare copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 6) e 9), del precedente art. 3 quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Art. 6.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, per le loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 4 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale del personale e degli affari generali - Ufficio centrale dell'Ispettorato del lavoro) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 7.

I candidati ex-combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra e la prescritta dichia-

razione integrativa. E' tuttavia consentito di presentare soltanto copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, redatto nel modo sopracitato, entro il prefisso termine di 90 giorni, salvo a produrre la prescritta dichiarazione integrativa almeno dieci giorni prima della data fissata per le prove orali, alle quali in difetto, gli aspiranti suddetti non potranno essere ammessi.

I candidati invalidi di guerra, devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti, ammessi al concorso, sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) diritto del lavoro;
b) diritto amministrativo;
c) economia politica.

La prova orale verterà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto civile e commerciale;
b) elementi di diritto e di procedura penale;
c) contabilità dello Stato;
d) scienza delle finanze;
e) statistica metodologica.

Il concorrente potrà chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere le prove scritte ed orali in una o più lingue straniere. L'esame facoltativo di lingue consisterà in una prova scritta (dettato e traduzione) ed in una prova orale.

Art. 10.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato; debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente lo scritto e l'orale) superata, al candidato sarà assegnato un punto in aggiunta al totale di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 12.

La nomina dei vincitori a vice segretario dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11°, gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assume servizio nel termine prefisso presso l'Ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 13.

I vincitori del presente concorso non potranno, per alcun motivo, essere destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale o presso il Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che, alla data del presente decreto, siano già dipendenti di questa Amministrazione.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un consigliere di Stato - presidente;
b) di due ispettori del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di grado non inferiore al 6°;
c) di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al grado 6° degli altri ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
d) di un magistrato di grado non inferiore al 6°;
e) di un professore ordinario o libero docente insegnante legislazione del lavoro ed economia politica in una università della Repubblica;
f) segretario un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'art. 9, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue ed avranno voto deliberativo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1947.

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 9, *foglio n.* 52.

(4108)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.